

REGOLAMENTO

Art. 1

La 82ª Edizione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana si terrà presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari, in Via Brescia 129, dal 19 al 21 Febbraio 2010, con apertura al pubblico nei seguenti orari: Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Febbraio dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Gli orari di apertura potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Art. 2

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari mette a disposizione le aree alle tariffe (IVA esclusa) indicate nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i padiglioni e le aree attrezzate comprensive dei servizi di illuminazione generale, riscaldamento, utilizzo acqua e relativo scarico in fognatura, pulizie generali ante/post manifestazione, servizio generale di vigilanza notturna interna al quartiere fieristico, vigilanza diurna in area esterna e coordinamento accesso aree parcheggi, promozione pubblicitaria della manifestazione a mezzo riviste di settore, quotidiani, radio, televisioni ed affissioni manifesti. Le tariffe indicate nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE non comprendono alcun tipo di allestimento e/o pareti divisorie tra i posteggi. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di confermare e accettare la domanda di partecipazione a sua insindacabile valutazione di merito senza l'obbligo di darne motivazione. Il richiedente è tenuto a documentare la sua iscrizione alla Camera di Commercio qualora il Centro Fiera del Garda di Montichiari lo richieda.

Art. 3

Il richiedente dovrà far pervenire agli uffici del Centro Fiera del Garda di Montichiari, entro e non oltre il 19/12/2009, la domanda di partecipazione allegata che dovrà essere accompagnata da un acconto, a titolo di caparra, pari al 30% dell'importo totale. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore del Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) alle seguenti coordinate bancarie: BCC Del Garda - Filiale Centro Fiera Montichiari - Codice IBAN IT70K0867654781000000900001 o INTESA SAN PAOLO - Filiale di Montichiari - Codice IBAN IT32S0369547800000075750147. Al pagamento dell'acconto e successivamente al pagamento del saldo, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 22/01/2010, saranno emesse le relative fatture.

Art. 4

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari assicura il funzionamento di un idoneo impianto elettrico con le seguenti modalità: allaccio energia elettrica (220 v.) fino a 3 kw, comprensivi del consumo, totale euro 100,00 + iva, allaccio energia elettrica (380 v.) fino a 5 kw, comprensivi del consumo, totale euro 150,00 + iva. Eventuali potenziamenti sono da concordare con la segreteria del Centro Fiera del Garda di Montichiari; l'allaccio dell'energia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dello stand.

Art. 5

Il quartiere fieristico per la fase di allestimento è disponibile, salvo cause di forza maggiore, da Lunedì 15 Febbraio a Mercoledì 17 Febbraio dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e Giovedì 18 Febbraio dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Nelle giornate di apertura al pubblico, all'espositore è consentito l'accesso al quartiere fieristico un'ora prima dell'orario di apertura. Nelle giornate di apertura della manifestazione, le merci di dimensioni ridotte possono essere introdotte solo a mano o con carrelli di proprietà dell'espositore ed esclusivamente nell'ora antecedente l'apertura al pubblico. Nelle giornate di apertura al pubblico non è consentito l'accesso al quartiere fieristico con automezzi.

Art. 6

L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari tenendo conto dell'area espositiva, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche dell'organizzatore. La superficie richiesta tramite la domanda di partecipazione non è da considerarsi in alcun modo vincolante per la segreteria organizzativa. Per esigenze tecniche ed organizzative, il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà, a proprio insindacabile giudizio, spostare o ridurre il posteggio già concesso, anche trasferendolo in altra zona, fino a 24 ore prima della data di inizio della manifestazione senza obbligo di darne comunicazione scritta. Il partecipante non avrà diritto in alcun modo ad indennità e/o risarcimento.

Art. 7

L'espositore si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico, lasciando fruibile lo stand ai visitatori senza alcun tipo di impedimento vivo. L'espositore si impegna altresì a rispettare tassativamente l'orario di chiusura della manifestazione. Non sarà possibile quindi, neppure il giorno dedicato al disallestimento, imballare e/o asportare merci dallo stand prima dell'orario comunicato dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 8

Agli espositori è vietato:
1) effettuare vendite con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali il Centro Fiera del Garda di Montichiari dispone che ciò sia consentito;
2) cedere a terzi anche parzialmente e scambiare i posteggi assegnati;
3) esporre prezzi ad eccezione dei settori nei quali il Centro Fiera del Garda di Montichiari dispone che ciò sia consentito;
4) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica del posteggio quale appare nella documentazione ufficiale della manifestazione;
5) esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non dichiarate all'atto della domanda e non rappresentate;
6) effettuare in tutto il quartiere fieristico, ivi comprese le aree adibite a parcheggio, azioni pubblicitarie e/o divulgative con volantini e/o manifesti relativi a manifestazioni dello stesso settore, calendarizzate presso altri quartieri fieristici, pena l'esclusione e l'allontanamento immediato dalla manifestazione. L'espositore può comunque svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo per la propria società e/o rappresentanze purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge.

Art. 9

L'espositore, qualora effettui la vendita diretta, si impegna ad applicare la normativa relativa a "DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI FUORI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI".

Art. 10

In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi assegnati entro le ore 12.00 del giorno 18 Febbraio 2010, il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.

Art. 11

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari provvede, nel proprio interesse, ad un normale servizio generale di vigilanza notturna interna al quartiere fieristico, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presentati esposti nei posteggi o comunque giacenti nel quartiere fieristico. **La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori negli orari di apertura della manifestazione, nonché nella fase di allestimento e di disallestimento. Si raccomanda, pertanto, agli espositori di essere presenti nel proprio posteggio per tutta la durata dell'orario giornaliero. È fatto obbligo al singolo espositore di stipulare adeguata polizza di copertura assicurativa, presso una primaria Compagnia di assicurazione, contro tutti gli eventuali rischi, compresi la responsabilità civile verso terzi, danni a terzi ed alle cose di terzi, furto, incendio, infiltrazioni e cadute d'acqua, ecc.. L'espositore è altresì responsabile per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature presenti nel proprio stand.** La copertura assicurativa dovrà avere una durata per il periodo di tempo compreso tra la data di inizio dei lavori di allestimento del proprio spazio espositivo e la data di ultimazione dei lavori di disallestimento dello stesso. L'espositore è tenuto a conservare all'interno del proprio stand copia della documentazione attestante la copertura assicurativa di cui al presente articolo a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera del Garda di Montichiari e/o della P.A. di controllo.

Art. 12

Al termine della manifestazione, l'uscita dal quartiere fieristico con le proprie merci e macchinari esposti è consentita previa presentazione e consegna del buono di uscita al personale addetto. **Il buono di uscita sarà rilasciato dalla segreteria del Centro Fiera del Garda di Montichiari dopo il pagamento del saldo contrattuale.** Le operazioni di disallestimento sono consentite nelle giornate di Lunedì 22 Febbraio e Martedì 23 Febbraio dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine sopra indicato, il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale e l'espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per la rimozione e/o lo sgombero e l'immagazzinamento del materiale stesso.

Art. 13

Solo eccezionalmente e previo assenso del Centro Fiera del Garda di Montichiari, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. **È fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposte di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori, l'emissione di gas o sostanze pericolose e liquidi. Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta.** In particolare si chiama l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D.P.R. 25/07/1996 n. 459 (e successive modifiche ed integrazioni) nei riguardi della direttiva macchine, del D.M. n. 37/2008 e delle norme CEL relativamente agli impianti elettrici, delle norme in vigore riguardanti l'uso e l'etichettatura di sostanze pericolose, delle norme relative alle apparecchiature in pressione e di quelle relative alle attrezzature di sollevamento, sia per i macchinari e gli impianti in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. L'espositore solleva il Centro Fiera del Garda di Montichiari da qualsiasi danno dovesse derivare al personale dell'espositore medesimo e/o a terzi a seguito dell'inosservanza delle norme in vigore.

Art. 14

Relativamente al materiale di allestimento fieristico, impianto e allaccio elettrico, allaccio idrico, sostanze pericolose, sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, l'espositore si deve attenere alle seguenti disposizioni:

- Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquettes, etc.) deve essere incombustibile o autoestinguente, di classe 0 o al massimo di classe 1 di reazione al fuoco, in conformità al D.M. 15/03/2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stands, comprese le alimentazioni agli impianti esistenti del Centro Fiera del Garda di Montichiari, sono a totale carico dell'espositore, il quale dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative cogenti e tecniche applicabili più recenti (D.M. n. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni). Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore.
- Il Centro Fiera del Garda di Montichiari mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta in un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli espositori ed allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilizzazione per lavori che richiedono l'uso di piccoli utensili; in tali periodi, non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete di utenza.
- Per quanto riguarda l'installazione dell'impianto idrico, l'espositore dovrà presentare specifica richiesta al Centro Fiera del Garda di Montichiari. I padiglioni e le aree esterne sono provvisti di una rete di distribuzione idrica di carico e scarico. Le apparecchiature di proprietà dell'espositore/all'estatore da allacciarsi alla rete idrica del quartiere fieristico dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante la manifestazione. L'espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature o dell'impianto realizzato. Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore.
- Con l'acquisizione del posteggio, l'espositore riceve uno stralcio del piano di gestione dell'emergenza nel quartiere fieristico. Per quanto concerne la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, l'espositore dichiara di aver fornito ai propri dipendenti, ai collaboratori, agli esecutori dei montaggi e comunque a tutto il personale impiegato nell'occasione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività. L'espositore dichiara l'idoneità tecnica e professionale propria e di eventuali subappaltatori per le attività effettuate all'interno della propria area e/o stand e di applicare tutte le misure atte a prevenire ed escludere qualsiasi rischio di interferenza con terzi ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs. 81/2008. L'espositore dichiara: di garantire la sicurezza al proprio personale ed al personale di eventuali suoi fornitori (allestitori vari), applicando rigorosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici del quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008; di aver effettuato la valutazione dei rischi

e aver ottemperato agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; utilizzare macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione; di applicare le norme vigenti in materia di legislazione del lavoro per i propri dipendenti e per quelli di eventuali suoi fornitori.

f) È fatto divieto all'espositore l'utilizzo e/o la custodia nel proprio stand di qualsiasi sostanza classificata pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche e integrazioni (sostanze irritanti, corrosive, facilmente infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, molto tossiche, pericolose per l'ambiente). Qualora l'espositore, per l'espletamento della propria attività, abbia la necessità di utilizzare e/o detenere una o più sostanze pericolose di cui sopra, dovrà darne comunicazione al Centro Fiera del Garda di Montichiari sottoscrivendo l'apposito modulo, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di apertura al pubblico della fiera. In ogni caso, eventuali rifiuti pericolosi devono essere raccolti con mezzi appropriati e smaltiti direttamente dall'espositore in conformità alla normativa vigente.

g) L'espositore dovrà conservare nell'ambito del proprio stand tutte le certificazioni relative ai punti a-b-c-d-e-f a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera del Garda di Montichiari e/o della P.A. di controllo preposte. L'espositore, presa visione del regolamento generale e segnatamente dell'art. 12, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale. L'espositore manleva, ad ogni effetto, il Centro Fiera del Garda, da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti, che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 15

Tutti gli elementi di allestimento dovranno essere contenuti entro la superficie del posteggio assegnato, individuabile mediante apposita segnalazione. L'allestimento non dovrà essere inferiore all'altezza di cm 250. Gli operatori e gli allestitori che effettuano lavori ad un'altezza superiore ai 200 cm sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente contro i rischi di caduta dall'alto. **Le pareti di confine con un altro stand dovranno essere finite a vista anche se il confinante montasse a sua volta una parete, a meno di accordi diretti fra le parti.** Marchi di fabbrica e loghi aziendali, qualora siano rivolti verso i posteggi confinanti, dovranno essere montati su strutture ad almeno cm 100 di distanza dai confini. **Nel caso in cui l'allestimento superasse l'altezza di cm 250, l'espositore sarà tenuto ad inoltrare al Centro Fiera del Garda di Montichiari, almeno 30 giorni prima della data d'inizio della manifestazione, il progetto dello stand al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria. Coloro che non rispettassero questa norma verranno ritenuti non autorizzati ed il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserverà la facoltà di contestarne la realizzazione. Nei padiglioni sono ammessi controsoffitti solo se realizzati con pannelli a griglia o forati che consentano il corretto uso dell'impianto di riscaldamento.** Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico dell'espositore, il quale esonera, quindi, il Centro Fiera del Garda di Montichiari dalla responsabilità per danni eventualmente derivati a sé medesimo e/o a terzi da difetti degli allestimenti.

L'espositore, presa visione del regolamento e segnatamente degli articoli 14-15, dichiara di accettarli in ogni sua parte, assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale. L'espositore manleva, ad ogni effetto, il Centro Fiera del Garda di Montichiari da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 16

I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati, filmati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli espositori interessati e del Centro Fiera del Garda di Montichiari. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di beni esposti.

Art. 17

Gli apparecchi video, videografici, multimediali e fonici che vengono utilizzati nello stand devono essere dichiarati alla S.I.A.E. (Via Maddalena di Canossa, 15 - 25018 Montichiari - BS - Tel. 030 9960528) 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione per l'assolvimento dei diritti prescritti, qualora venissero trasmessi video o sonori prodotti d'autori iscritti alla S.I.A.E. L'uso di tali apparecchi è consentito purché non rechi molestia agli altri espositori o al pubblico. In caso contrario il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di farne cessare il funzionamento.

Art. 18

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di sospendere, rinviare e/o annullare la manifestazione a suo insindacabile giudizio e/o per cause di forza maggiore. Gli espositori avranno diritto al solo rimborso degli importi già versati alla data di sospensione, rinvio o annullamento della manifestazione.

Art. 19

L'ingresso della manifestazione è a pagamento per i visitatori. Sono a disposizione degli espositori biglietti invito con prezzo ridotto.

Art. 20

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 112 del 3/12/92 ed alla normativa che sarà eventualmente dettata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 21

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di curare, direttamente oppure a mezzo di ditte specializzate, la stampa di un catalogo della manifestazione, contenente le indicazioni delle adesioni pervenute ed accettate entro il 19/12/2009. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari declina qualsiasi responsabilità in merito alla data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e per quanto concerne errate compilazioni, errori tipografici, di impaginazione e/o qualsiasi altro errore ed omissione in sede di stampa del catalogo stesso. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà provvedere, inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni ed errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all'estero.

Art. 22

PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI BRESCIA.